

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

PROVINCIA DI PAVIA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

N. 38 DEL 10.07.2014

OGGETTO: RICONFERMA DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO 2014.
PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquattordici, addi dieci del mese di luglio alle ore 16.00 nella Sede Municipale,
alla presenta del Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Beltrame,

IL SINDACO

ASSUNTE LE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Riconferma delle aliquote dell'addizionale IRPEF per l'anno 2014.
Proposta al Consiglio Comunale.

IL SINDACO ASSUNTE LE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :

• l'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato da ultimo dall'art. 40, c. 7, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, testualmente recita:

"1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .

L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.

.....omissis....."

RICORDATO che:

- l'art. 77 bis, c.30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'art. 1, c.123, legge 13 dicembre 2010, n.220, hanno disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPeF, o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberazione l'applicazione,
- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 relativo alle "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" prevede la possibilità di applicare sin dall'anno 2011 l'addizionale IRPeF , con un'aliquota non superiore allo 0,2%;
- il DL 138/2011 ha sbloccato dal 2012 la possibilità per i Comuni di intervenire sull'addizionale IRPEF passando dall'aliquota zero direttamente allo 0,8%, ovvero di spaziare all'interno di questo intervallo, consentendo inoltre di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
- è attribuita al Consiglio comunale la competenza a determinare l'aliquota di compartecipazione all'Imposta sul reddito delle persone fisiche,

CONSIDERATO che con deliberazione di CC n. 39 del 20.11.2013 sono state approvate le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF anno 2013 nella seguente misura:

Redditi fino	ad € 15.000	0,29%
Redditi oltre € 15.000 e fino	ad € 28.000	0,30%
Redditi oltre € 28.000 e fino	ad € 55.000	0,50%
Redditi oltre € 55.000 e fino	ad € 75.000	0,60%
Redditi oltre € 75.000		0,70%
Se i redditi non superano € 8.000,00 l'addizionale non è dovuta.		
Se i redditi superano € 8.000,00 l'addizionale è dovuta.		

RITENUTO di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale la conferma delle predette aliquote anche per il 2014;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 2bis D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è differito al 31 luglio 2014;

VISTI:

- il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- il D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

DELIBERA

1) di sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale la conferma per l'anno 2014 della determinazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF applicabile in questo Comune nella seguente misura:

Redditi fino	ad € 15.000	0,29%
Redditi oltre € 15.000 e fino	ad € 28.000	0,30%
Redditi oltre € 28.000 e fino	ad € 55.000	0,50%
Redditi oltre € 55.000 e fino	ad € 75.000	0,60%
Redditi oltre € 75.000		0,70%
Se i redditi non superano € 8.000,00 l'addizionale non è dovuta.		
Se i redditi superano € 8.000,00 l'addizionale è dovuta.		

2) successivamente, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/00.

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
PROVINCIA DI PAVIA

Allegato alla deliberazione di GC n. 38 del 10.07.2014

OGGETTO: RICONFERMA DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO 2014. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

Il sottoscritto, individuato con provvedimento del Sindaco Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

San Damiano al Colle, 10.7.2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Molinaroli Anna Maria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

Il sottoscritto, individuato con provvedimento del Sindaco Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

San Damiano al Colle, 10.7.2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Molinaroli Anna Maria

Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 10.07.2014

IL SINDACO
Cesarino Giuliano Vercesi



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Roberta Beltrame



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno 11 LUG. 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, 11 LUG. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Roberta Beltrame



Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo consiliari ai sensi del D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Roberta Beltrame

San Damiano al Colle, _____